



**PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI**

INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SCARPATA DI VALLE ALLA PK 5+850 DX DELLA S.P. 66 GIRONA- BIANCANIGO SOGGETTO A CEDIMENTO – CUP J27H19003040001

FOGLIO CONDIZIONI

**ART. 1
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**

1. L’affidamento - effettuato ai sensi dell’art. 1, comma 1 e comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 - ha per oggetto l’esecuzione dell’ “Intervento per il ripristino della scarpata di valle alla Pk 5+850 dx della S.P. 66 Girona- Biancanigo soggetto a cedimento” ed è predisposto e finalizzato al ripristino e messa in sicurezza della scarpata di valle in destra lungo la S.P. 66 Girona- Biancanigo alla PK 5+850, mediante formazione di palificata in pali di castagno e conseguente ripristino della barriera di sicurezza e della pavimentazione stradale.
2. Il contratto è stipulato a misura.

**ART. 2
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI LAVORI**

1. L’Impresa, nell’esecuzione dei lavori, dovrà operare nell’osservanza delle norme, leggi e regolamenti in vigore e sottostare alle istruzioni e/o indicazioni che verranno impartite dalla Provincia.

**ART. 3
TEMPI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. Il tempo utile per completare i lavori è stabilito in n. **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine di consegna. Detto tempo utile tiene conto dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni.

**ART. 4
VIGILANZA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

1. La vigilanza e il controllo sullo svolgimento dei lavori sono svolti dai tecnici dalla Provincia di Ravenna allo scopo incaricati.

**ART. 5
IMPORTO DEL CONTRATTO**

1. L’importo complessivo del contratto, al netto dell’IVA, è di Euro _____ , corrispondente ad un ribasso del _____ % sull’importo a base d’asta di Euro 16.017,38.

Il suddetto importo di contratto risulta comprensivo dei costi della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

2. Sia l'importo dei lavori a misura che quello dei lavori in economia, potranno variare in funzione delle effettive quantità eseguite, ed è fatta salva la liquidazione finale.

ART. 6 LAVORI IN ECONOMIA

1. I lavori in economia potranno essere svolti solo dietro ordine del committente.
2. Per la contabilizzazione dei lavori in economia si applicheranno le relative tariffe nette alle effettive quantità eseguite, esclusa ogni altra maggiorazione di sorta. Gli importi così risultanti saranno incrementati dei compensi per spese generali (15%) ed utile d'Impresa (10%) in misura complessiva del 26,50%, e, solo su tale incremento, verrà applicato il ribasso d'asta derivante dall'offerta dell'aggiudicatario riferita ai lavori a misura.
3. Per i noli ed i trasporti saranno applicati i prezzi definiti nell'Elenco allegato e, in mancanza, in ordine di priorità, rispettivamente le tariffe della Camera di Commercio di Ravenna, quelle dei prezzari ufficiali regionali e quelle definite in contraddittorio fra l'Impresa ed il committente.
4. Per la manodopera del settore edile saranno applicate le tariffe minime pubblicate dalla Camera di Commercio di Ravenna. Per gli altri settori si applicheranno le relative tariffe minime stabilite dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

ART. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti verranno disposti con provvedimento di liquidazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici, corredato dalla documentazione prescritta dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le seguenti modalità:
 - in un'unica soluzione ad avvenuta conclusione dei lavori, previa presentazione di rendiconto contabile da parte dell'Impresa, per la verifica della loro regolarità e correttezza;
2. Il provvedimento di liquidazione dovrà intervenire entro 60 giorni dalla data di presentazione del rendiconto contabile di cui sopra.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data del provvedimento di liquidazione.

ART. 8 RITARDI NEI PAGAMENTI

1. In caso di ritardo nel pagamento eccedente i 30 giorni rispetto ai termini di cui al precedente art. 7, saranno applicati gli interessi legali.

ART. 9 PENALITÀ

1. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul corrispettivo.

ART. 10 SICUREZZA NEL CANTIERE

1. L'Impresa è obbligata ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza, compresa la redazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza.
2. Avendo previsto l'intervento in cantiere della sola Impresa aggiudicataria, questa è tenuta, prima di iniziare i lavori, a redigere il Piano di Sicurezza Sostitutivo, in luogo del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
3. I costi della sicurezza evidenziati al precedente articolo 5 comprendono in particolare gli oneri per l'installazione di segnaletica stradale e per le delimitazioni e segnalazioni delle aree di cantiere e degli scavi, a cui l'Impresa è tenuta nello specifico a provvedere.

ART. 11 RESPONSABILITÀ

1. L'Impresa risponderà sia dei danni diretti che di quelli indiretti connessi all'esecuzione dei lavori che dovranno essere realizzati nell'osservanza delle norme, leggi e regolamenti in vigore.

ART. 12 DOMICILIO

1. Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in Ravenna, presso la sede della Provincia, in Piazza Caduti per la Libertà, n. 2.

ART. 13 REGIME FISCALE

1. La presente scrittura privata, non autenticata, relativa alle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

ART. 14 CONTROVERSIE

1. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti e che non sia possibile risolvere in via amichevole è deferita al giudizio del giudice ordinario.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente scrittura, si applicano le disposizioni previste dagli articoli n. 2229 e seguenti del Codice Civile.

Data, _____

L'Impresa

(timbro e firma)